



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

**Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest**

Il Direttore Generale

Ai Dirigenti UMC

Milano, Bergamo, Torino, Brescia, Genova

LORO SEDI

OGGETTO: Procedura “Gestione istanza per il conseguimento della patente di guida per esame”.
Ulteriori precisazioni.

Con riferimento alla comunicazione prot. n° 106913 del 11.05.2021 di questa DGT e ad integrazione della stessa, sentite le Associazioni di categoria si precisa quanto segue.

Visto il processo di dematerializzazione e di digitalizzazione in atto è possibile derogare alla presentazione della contabilità e dei relativi allegati agli uffici UMC, demandando il controllo della documentazione all'esaminatore **in occasione dell'esame di teoria ovvero della prima presentazione della domanda all'UMC**.

In questa fase, infatti, l'esaminatore, oltre a procedere all'identificazione del candidato secondo le modalità in uso, effettuerà, il controllo del titolo di soggiorno verificando la presenza all'interno della domanda della dichiarazione di conformità all'originale del permesso di soggiorno/ricevuta sottoscritta dal titolare o della fotocopia del permesso di soggiorno con visto originale apposto dall'Autoscuola, ottemperando a quanto previsto al punto 3 della circolare 28819/23.3.5 del 19/09/2019 che prevede il controllo del permesso di soggiorno all'atto della presentazione della pratica.

Al fine di evitare disservizi e nell'ottica dell'uniformità di comportamenti, si precisa che un candidato potrà essere ammesso alla prova di teoria anche nel caso in cui l'esaminatore, all'atto del controllo dei dati anagrafici inseriti nel sistema, riscontri difformità con i documenti esibiti per il riconoscimento ma sanabili **prima della prenotazione dell'esame di guida** (es: digitazione e/o inversione lettere nel cognome o nel nome, luogo di nascita con conforme,.....) .

L'esclusione dall'esame di teoria dovrà invece avvenire nel caso in cui si dovessero riscontrare delle sostanziali difformità tra l'anagrafica inserita nel sistema e quella evidenziata sui documenti esibiti (es: nome e/o cognome completamente errato, foto di altro soggetto).

Infine, vista la completa responsabilità attribuita al Funzionario medico ai sensi del paragrafo 6 c) della circolare ministeriale prot. n° 6942 del 27.02.2021 in merito all'autentica della fotografia del candidato, l'esaminatore si asterrà dal sospendere l'esame per motivi legati alla tipologia di fotografia che, in quanto accettata dal sistema, ha già dovuto superare controlli restrittivi sui parametri caratteristici

Con la presente si dispone altresì che gli uffici non procedano più, il giorno dopo dell'inserimento delle domande d'esame, alla stampa e alla relativa consegna delle ricevute di presentazioni in quanto superflue per il prosieguo della pratica.

Le presenti disposizioni entreranno in vigore dal **01/06/2021**.

**IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT.ING. GIORGIO CALLEGARI)**